

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

STATUTO

- APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 71 DEL 1.8.1991, MODIFICATA CON DELIBERA CONSILIARE N. 126 DEL 17.11.1991;
- MODIFICATO CON:
 - DELIBERA CONSILIARE N. 61 DEL 30.6.1995
 - DELIBERA CONSILIARE N. 73 DEL 11.9.1995
 - DELIBERA CONSILIARE N. 83 DEL 30.11.1998
 - DELIBERA CONSILIARE N. 22 DEL 11.3.1999
 - DELIBERA CONSILIARE N. 21 DEL 23.2.2000
 - DELIBERA CONSILIARE N. 92 DEL 22.11.2000
 - DELIBERA CONSILIARE N. 31 DEL 26.2.2002
 - DELIBERA CONSILIARE N. 14 DEL 4.2.2004
 - DELIBERA CONSILIARE **N. 9 DEL 16.2.2011**

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Casarsa della Delizia è ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo le norme della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e delle leggi della Regione Autonoma F.V.G. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e solidarietà.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle località storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio comunale confina con i Comuni di:
 - San Vito al Tagliamento (PN) a Sud e a Est;
 - Valvasone (PN) a Nord-Est e a Est;
 - Arzene (PN) e Zoppola (PN) a Nord-Ovest;
 - Fiume Veneto (PN) a Sud-Ovest.

La superficie territoriale è di 20,41 Kmq., pari a 2,2% del territorio di pianura provinciale con una altitudine media di 41 m.s.m.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Casarsa della Delizia.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa adozione di formale provvedimento da parte della Giunta Comunale.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune, nel promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione del popolo, dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione. Riconosce come valore positivo e potenzialità per l'intera comunità locale il progresso di una società multietnica, fondata sul reciproco rispetto e sulla valorizzazione delle diverse culture, conservando legami con i Casarsesi residenti fuori dal territorio comunale.

2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) pari opportunità e possibilità per le donne e gli uomini

3. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale svolto, per lo sviluppo socio – economico, da parte delle organizzazioni cooperativistiche locali e delle Forze Armate.

4. Il Comune di Casarsa della Delizia, custode del messaggio culturale ed artistico di Pier Paolo Pasolini, sostiene e ricerca i modi più idonei per raccogliere, conservare e diffondere tra i cittadini la conoscenza delle sue opere letterarie ed artistiche.

5. Il Comune, inoltre, valorizza lo studio e la conservazione delle tradizioni popolari locali e della lingua friulana.

6. L'attività amministrativa del comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.

7. Il Comune effettua l'attività tributaria e gli atti normativi relativi, sulla base dei principi dettati dalla L. 27.7.2000, n. 212 ed alle norme regionali adeguate alle norme fondamentali della medesima legge.

Art. 4 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Friuli - Venezia Giulia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 5 Albo Pretorio

1. La giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il personale dipendente all'uopo designato ed il messo comunale curano l'affissione degli atti di cui al 1 comma. (art. 34, 2° c. L.R. n. 49/91).

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Casarsa della Delizia.
2. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo stemma attuale, formato da uno scudo sannitico consta di tre parti: un campo con sfondo rosso sui cui accampa una "fede" di due mani, strette in amicizia, una parte inferiore suddivisa in due metà, l'una raffigurante una casa ardente sulla campagna verde, l'altra raffigurante l'Agnus Dei su campo azzurro, con la bandierina sorretta dalla croce.
3. Il Comune ha facoltà di esporre negli edifici pubblici, accanto alla bandiera tricolore, il proprio gonfalone e quello della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, oltre che nelle ricorrenze nazionali anche in ogni occasione che l'amministrazione ritiene significativo per la propria comunità.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

Art. 7 Organi

1. Sono organi del Comune: Il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.

Art. 8 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte ed indica il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, ferma restando la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Ai fini della determinazione del terzo non va computato il sindaco.
4. Il regolamento fissa, altresì, le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5. Le funzioni di presidente del consiglio comunale sono esercitate dal sindaco.
6. Il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 9

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 le competenze del Consiglio sono le seguenti:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o direttore se nominato o di altri funzionari;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

- n) l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
- o) la nomina del collegio dei revisori del conto.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente.

6. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo.

7. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

8. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 10

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

Art. 11 Sedute e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e urgenti.
2. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco oppure da almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è convocato dal Vice Sindaco. In assenza, anche momentanea, del Sindaco, presiede il Vice Sindaco, qualora sia anche Consigliere Comunale. In assenza del Vice Sindaco presiede l'Assessore più anziano di età qualora sia anche Consigliere Comunale. In assenza degli Assessori la presidenza viene assunta dal Consigliere anziano.
4. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
In caso di convocazione straordinaria il predetto termine è ridotto a tre giorni. Se invece la convocazione viene disposta in via di urgenza l'avviso di convocazione va consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza.
5. Per giorni liberi si intende che non va conteggiato quello in cui avrà luogo la seduta del consiglio, mentre va considerato quello di avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
6. La consegna dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - mediante il messo comunale;
 - mediante telegramma o raccomandata;
 - mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
 - mediante fax.
 - mediante posta elettronica ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 445/2000;

Art. 12 La prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi nel termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Detta seduta consiliare è convocata e presieduta dal sindaco.
3. Nella prima seduta il consiglio comunale esamina, prima di deliberare su qualsivoglia altro oggetto, la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause di cui all'art. 60 del T.U., provvedendo secondo la procedura indicata dal successivo articolo 69 dello stesso.

Art.13 Commissioni

1. Il Consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto di commissioni di carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale o anche da soggetti esperti, esterni al consiglio, nel caso le questioni da trattare attengano a materie di rilevanza pubblica e di particolare specialità.
2. Il Consiglio disciplina con regolamento il funzionamento delle Commissioni, perseguendo l'obiettivo della efficienza decisionale.

3. Alle Commissioni è affidato il ruolo di agevolare e snellire i lavori degli organi collegiali, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni sottoposte al Consiglio o di consulenza in presenza di questioni di particolare specificità e complessità.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari del Comune, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi ultimi o il Sindaco lo richiedano.

Art. 14

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. Dette Commissioni saranno formate da un numero di componenti equivalente ai gruppi presenti in Consiglio ed al fine del rispetto della proporzionalità ogni Commissario disporrà di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo a cui appartiene.

3. Il regolamento ne disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 15

Attribuzioni delle Commissioni

1. Le funzioni di indirizzo e di orientamento vengono svolte dalle Commissioni permanenti attraverso l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente della Commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 16

Consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Singolarmente o in gruppo hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni e mozioni, rispettando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. La presentazione può avvenire durante la seduta con richiesta di verbalizzazione, oppure per iscritto tramite il Segretario Comunale. Nel secondo caso, la data di presentazione coincide con la data di protocollo. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. La surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In tal caso, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 17

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.

4. Per assicurare la massima trasparenza l'Amministrazione Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, rende pubblici i redditi posseduti dai Consiglieri Comunali nell'arco della legislatura.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19

Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 15 giorni dalla stessa.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dello stesso.

3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio e copia dell'eventuale deliberazione è notificata all'interessato entro 15 giorni.

Art. 20
Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune;
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 21
Nomina e prerogative

1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dallo Statuto.
2. La composizione della Giunta viene comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione oppure alla prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo giuntale e l'istituto della revoca sono disciplinati dalla legge o dal presente Statuto.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il provvedimento di revoca va notificato all'interessato immediatamente. Entro venti giorni dalla data di revoca, il Sindaco deve nominare il nuovo assessore. Le dimissioni da assessore vanno presentate al Sindaco; le stesse sono irrevocabili e producono effetti dalla data di presentazione che coincide con la data di protocollo. Entro i successivi venti giorni, il Sindaco procede alla nomina del nuovo assessore. In caso di decesso o decadenza il Sindaco entro il medesimo termine procede alla nomina del nuovo assessore.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

Art. 22
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un minimo di 4 a un massimo di 6 assessori, tra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità e candidabilità alla carica di Consigliere Comunale. Compete al Sindaco determinare con suo provvedimento il numero dei componenti la Giunta Comunale.
2. L'atto di nomina produce effetti dal momento dell'accettazione da parte dell'interessato. L'accettazione avviene con l'apposizione della firma sul provvedimento di nomina alla presenza del Sindaco il quale procede ad autenticarla.
3. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nominati al di fuori del Consiglio Comunale.
4. La presenza degli Assessori esterni di cui al precedente comma 3 non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Gli Assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio e a quelle delle Commissioni consiliari con facoltà di prendere la parola, ma senza la possibilità di esprimere il voto. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte al Consiglio; non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

6. I componenti la Giunta Comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

7. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni proprie degli amministratori e quelle dei dirigenti.

Art. 23

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.

D3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori di giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'ente approvati dal Consiglio. Forniscono ai responsabili degli uffici del Comune le direttive politiche per la predisposizione dei programmi-obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di governo.

5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata. La votazione sarà segreta solo se si tratti di un giudizio discrezionale su fatti e qualità personali; nelle votazioni con scheda segreta, in caso di parità di voti la deliberazione si intende non approvata.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo che la Giunta non disponga diversamente.

8. Alle sedute della Giunta, su richiesta della stessa, partecipano i revisori del conto.

9. Alle sedute di giunta possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- a) responsabili dei servizi;
- b) consiglieri Comunali;
- c) esperti e consulenti esterni;
- d) presentatori di istanze, petizioni e proposte.

10. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria/finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 24 Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che per loro natura devono essere adottati da organo collegiale e non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio né siano annoverabili tra gli atti spettanti ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del T.U.O.E.L. La Giunta Comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di Governo:

1. propone al Consiglio i Regolamenti;
2. approva i progetti, i disegni attuativi del programma di bilancio;
3. elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
4. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
5. elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione di nuove tariffe;
6. approva il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
7. propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
8. approva con delibera le transazioni;
9. fissa la data di convocazione dei comizi per il referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
10. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione di mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione, Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- 1) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero tra organi gestionali dell'Ente;
- 2) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- 3) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- 4) approva il piano di attribuzione degli obiettivi e risorse su proposta del direttore generale se nominato;
- 5) conferisce gli incarichi per la tutela legale dell'ente.

Art. 25 Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli assessori cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, ai sensi delle leggi vigenti, l'Autorità competente procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario.
6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede, previa diffida, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali.
7. La seduta del Consiglio Comunale è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione; gli Assessori esterni non partecipano alla votazione.

Art. 26

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali, salvo quanto disposto per la Giunta Comunale dal presente statuto, deliberano validamente, in prima convocazione, con l'intervento della metà dei componenti assegnati, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'apposito regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Il Consiglio Comunale delibera validamente in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei favorevoli sui contrari. Restano salve le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta sono sottoscritti dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 27

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, legale rappresentante del Comune, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale, Autorità locale e sanitaria, Ufficiale di pubblica sicurezza, Autorità locale di protezione civile;
3. Nomina gli Assessori comunali.

4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
7. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U.O.E.L.
8. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 6) trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Entro i predetti venti giorni il Sindaco può revocare le dimissioni.
9. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
10. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto.
11. Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Detta mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, nel rispetto di quanto prescritto dell'art. 52 del T.U.O.E.L.

Art. 28

Durata in carica e giuramento

1. Il sindaco dura in carica per un periodo di tempo pari a quello previsto dalla legge.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.
3. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 29

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- ha la direzione unitaria e il coordinamento della attività politico - amministrativa del Comune;
- coordina l'attività degli Assessori Comunali;
- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti all'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- impartisce direttive al Segretario Comunale e può allo stesso attribuire, con provvedimento motivato, particolari funzioni;
- previa deliberazione della G.C. e stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggruppano 15.000 abitanti, può nominare un Direttore Generale;
- quando non risulti stipulata la convenzione di cui al precedente punto, il Sindaco può nominare Direttore Generale il Segretario Titolare;
- ha facoltà di delega;

- sentita la G.C. promuove ed assume iniziative per concludere accordi con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge nell'ambito del programma delineato dal C.C.;
- convoca i comizi per i referendum consultivi;
- adotta le ordinanze ordinarie a contenuto discrezionale non rientranti nella competenza dei Responsabili di Area;
- rilascia i permessi a costruire;
- emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dal Regolamento di Organizzazione alla G.C., ai Coordinatori di Area o al Direttore se nominato;
- può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al C.C.;
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nei termini di cui all'art. 50, comma 9, del T.U.O.E.L.;
- attribuisce e definisce eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto degli artt. 109 e 110 del T.U.O.E.L.
- in assenza di personale dirigente può attribuire, con provvedimento motivato, le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L, in attuazione dell'art. 109 e. 3, del T.U, ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale.
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- rappresenta il Comune in giudizio e promuove innanzi all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
- coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali.

2. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territoriali competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

3. Il Sindaco entro il termine di mesi sei dall'elezione, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro un mese dalla presentazione di dette linee il consiglio esamina il programma e lo sottopone a votazione.

4. Il consiglio, non oltre il termine fissato per la verifica obbligatoria degli equilibri di bilancio, verifica i limiti di attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e degli assessori, formulando proposte scritte eventuali e proponendo, se ritenuto necessario, la modifica del programma prospettato, mediante presentazione all'ufficio di segreteria di idoneo documento di proposta, con indicazione delle linee di fondo da perseguire.

Art. 30

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e dati anche riservati;
- promuove direttamente o avvalendosi del Direttore Generale se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza agli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 31

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale che presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri, provvede alla convocazione;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
- propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- quando particolari motivi lo esigano, può delegare a uno o più consiglieri l'esercizio di particolari attribuzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, esclusivamente con funzioni di indirizzo e di controllo senza poteri di firma con rilevanza esterna;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio

Art. 32

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

3. Il sindaco adotta ogni iniziativa e provvedimento in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
4. Se il provvedimento contingibile e urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 33
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco.
2. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U.O.E.L.;
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco svolge le funzioni dello stesso fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione agli organi previsti dalla legge ed al Consiglio Comunale.

Art. 34
Pari opportunità - rappresentanza

1. Nei limiti in cui uomo e donna sono rappresentati in Consiglio, di norma, tenute presenti le attitudini e le particolari competenze di ognuno, deve essere garantita la presenza in Giunta di entrambi.
2. Analoga regola deve essere seguita per la costituzione delle Commissioni tenuto conto, tra l'altro, in caso di nomina di persone estranee al Consiglio, del tenore delle designazioni eventualmente acquisite.

Tit. II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 35
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente da apposita Agenzia, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto, ai regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei coordinatori di area, sempre che non sia stato nominato il Direttore Generale.

2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
3. Il Sindaco può autorizzare il Segretario a svolgere incarichi presso altri enti, nel rispetto delle disposizioni in vigore.

Art. 36

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario:
 - a) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
 - c) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
 - e) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.

Art. 37

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario, se richiesto, esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico e partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

Art. 38

Attribuzioni di Sovrintendenza - Coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti degli uffici e del personale, sempre che non sia stato nominato il direttore generale

Capo II UFFICI

Art. 39

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - 1) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programma;
 - 2) analisi e individuazione delle produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato e responsabile di servizio;
 - 3) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- 4) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
2. Apposito regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
3. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica, di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata al personale appartenente alle figure massime apicali previste dalle vigenti disposizioni regolamentari per ciascuna area di attività.
4. La funzione di gestione amministrativa è esercitata in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta, delle direttive del Sindaco e del Direttore Generale se nominato. Alle figure massime apicali compete l'adozione degli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 107 del T.U.O.E.L. e dell'apposito Regolamento di Organizzazione.
5. L'organizzazione strutturale del Comune, articolata in aree e settori di attività, è diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme di Regolamento.
6. Lo status di dipendente comunale, salvo eccezioni previste dalla legge, è incompatibile con ogni ufficio retribuito a carico dello stato od altro ente, con qualunque impiego privato, con l'esercizio di qualsivoglia professione o attività.
7. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 40 Attribuzioni gestionali

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica, di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata al personale appartenente alle figure massime apicali previste dalle vigenti disposizioni per ciascun settore di attività.
2. La funzione di gestione amministrativa è esercitata in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta, impartite anche a mezzo del PRO (Piano delle Risorse e degli obiettivi) e delle direttive del Sindaco;
3. Alle figure massime apicali compete l'adozione degli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, delle determinazioni, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
4. In particolare adottano i seguenti atti:
 - a) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni assunti e dei criteri adottati con il PRO (Piano delle Risorse e degli obiettivi) o specifici atti deliberativi;
 - b) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche in esecuzione di atti deliberativi esecutivi;
 - c) assunzione di mutui per il finanziamento di spese di investimento già previste nel bilancio di previsione e comprese nel piano triennale delle OO.PP.;
5. La liquidazione delle prestazioni e forniture, nel rispetto dell'art. 184 del T.U.O.E.L., compete al responsabile dell'ufficio o servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa. Gli atti di liquidazione vanno formalizzati mediante l'apposizione, sul documento contabile, della formula di seguito riportata:

Comune di Casarsa della Delizia – Provincia di Pordenone

N. ____ Liquidazione, Anno _____

Il sottoscritto _____ (Nome e cognome del responsabile) _____ attesta la regolarità e veridicità della fornitura/prestazione di cui al presente documento contabile e, pertanto, ne dispone la liquidazione in considerazione del preventivo impegno della relativa spesa, formalizzato con determinazione n. ____ del _____.

Casarsa della Delizia, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO O SERVIZIO

Nel caso in cui, sul documento contabile non ci fosse spazio sufficiente per l'apposizione della succitata formula, la liquidazione va formalizzata mediante collazione di formula prestampata di analogo tenore.

6. La specifica disciplina dell'organizzazione del servizio finanziario è dettata dal regolamento generale degli uffici e dei servizi da approvarsi dalla Giunta Comunale.

Art. 41 Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in settori ed uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 42 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi nazionali, agli accordi collettivi nazionali, allo Statuto, al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 43 Messo Comunale

1. Il Comune ha uno o più messi comunali.

2. Il messo comunale è autorizzato a notificare gli atti dell'Amministrazione Comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità.

3. Il messo comunale è autorizzato a notificare atti nell'interesse di altre Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta al Comune.

4. Al Comune, per ogni atto notificato, è dovuto, da parte dell'Amministrazione richiedente, una somma così come determinata dall'Amministrazione Comunale o dai Ministeri competenti, qualora trattasi di uffici statali, in aggiunta alle spese di spedizione effettivamente sostenute. Con cadenza mensile, fermo restando quant'altro stabilito dall'art. 10 della L. 265/99, il responsabile del servizio notifiche richiede, alle singole amministrazioni, la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate nel periodo considerato per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa.

5. I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.
6. La nomina del Messo Comunale compete al Responsabile dell'Area Amministrativa o suo sostituto in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza di entrambi vi provvede il Segretario Comunale.

Titolo III

SERVIZI

Art. 44

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 45

La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità, sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 46

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Alla nomina e alla revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42 e 50 del T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 47
Le Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.
4. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 48
Il Consiglio di Amministrazione

1. Alla nomina e alla revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42 e 50 del T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. Il regolamento disciplina il numero e gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 49
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 50
Il Direttore

1. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni. E' nominato in seguito a pubblico concorso e la sua figura deve essere prevista nella pianta organica del Comune.

Art. 51
Nomina e revoca

1. Alla nomina e alla revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti da I Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42 e 50 del T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. Ai suddetti Amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 17, comma 4, del presente Statuto.

Art. 52
Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

Art. 53
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 54
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio di richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art 55
Collegio dei revisori del conto (art. 234 T.U)

1. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri, è nominato dal Consiglio Comunale, con voto limitato a due componenti, come previsto dall'art. 234, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione, l'incompatibilità ed ineleggibilità alla nomina, il funzionamento del collegio, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità ed il compenso sono quelli previsti dal T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TIT. I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 56
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II
FORME COLLABORATIVE

Art. 57
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 58
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Province.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice dei componenti.

Art. 59 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Il Sindaco, i componenti della Giunta comunale ed i Consiglieri comunali sono esclusi dalle norme sull'incompatibilità per quanto riguarda la eventuale assunzione del ruolo di amministratore di enti, società e consorzi qualora il Comune di Casarsa della Delizia abbia in essi una partecipazione inferiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, così come previsto dall'art. 1, comma 41, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Art 60 Accordi di programma (art. 34 TU)

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nella attuazione di opere ed interventi o di programmi di intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, il Comune, per il tramite degli organi di cui all'art. 7 del presente Statuto, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti pubblici interessati, determinando tempi e modalità dell'azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Per le medesime finalità il Comune, per il tramite degli organi di cui all'art. 7 del presente Statuto, può richiedere che la Provincia o la Regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente
3. Gli accordi di programma sono disciplinati dall'art. 19 della L.R. 20.3.2000 n. 7

Tit. II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 61
Partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale.
2. L'Ente, nell'adottare atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, provvede a darne comunicazione formale ai diretti interessati per far sì che gli stessi, nel rispetto dei principi di cui alla L. 241/90 e dell'apposito regolamento comunale, possano partecipare al procedimento, formulando proposte e proponendo eccezioni.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici ed altri organismi su specifici problemi.

Art. 62
Tutela dei cittadini

1. A tutela dei cittadini, ed in particolare dei minori, è vietata l'apertura ed avvio di attività commerciali ed imprenditoriali, che abbiano quale fine la commercializzazione o produzione di prodotti e materiale pornografico, nel caso che i relativi locali vengano ubicati a distanza inferiore a mt. 500 da luoghi di culto, da ricreatori, oratori, centri di aggregazione giovanile, da strutture destinate ad attività scolastica o religiosa, da istituti e centri di accoglienza di minori (casa – famiglia), da giardini pubblici o aree pubbliche sportive o attrezzate per l'intrattenimento di minori.
2. La suddetta distanza va misurata in base al percorso pedonale o veicolare più breve.

Capo I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 63
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviate, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sulle istanze, le petizioni e le proposte previste nell'ambito del procedimento amministrativo.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
12. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

Art. 64 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco e/o alla Giunta Comunale interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile delegato a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 65 Petizioni

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Casarsa possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Agli effetti del precedente comma, le petizioni devono essere sottoscritte dai presentatori, con l'indicazione delle loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita).
3. Copia della petizione sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento della stessa.
4. Le petizioni sono ricevute dal Sindaco che assume i provvedimenti di propria competenza entro 30 giorni. Se le petizioni sono rivolte alla Giunta, il Sindaco le inoltra alla stessa nella prima seduta utile affinché assumi i provvedimenti di propria competenza entro i successivi 30 giorni. Se la petizione è indirizzata al Consiglio Comunale, il Sindaco la inoltra allo stesso

mediante iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile affinché assuma i provvedimenti di propria competenza entro i successivi 30 giorni.

5. Se il termine previsto al comma quarto non è rispettato, ciascuno Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente ovvero al primo firmatario in caso di petizione collettiva.

Art. 66 Proposte

1. N. 100 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e/o del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Se le proposte non rientrano nelle competenze del Consiglio, quest'ultimo viene comunque informato dal Sindaco alla prima seduta utile del Consiglio.

Capo II PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Art. 67 Principi generali

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della Comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia. Per questi fini garantisce ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, il diritto di intervento nei procedimenti amministrativi e decisionali attraverso gli strumenti di cui agli artt. 63, 64, 65 e 66 dello Statuto e promuovendo organismi e idonee forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e delle libere forme di associazione.

Art. 68 Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, "forum" di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono interessi collettivi.

2. I "forum dei cittadini" possono avere dimensione comunale o subcomunale, avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. Ad essa partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie all'ordine del giorno.

3. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.
4. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione coordinamento e funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.
5. E' istituito il "forum giovanile", organo di partecipazione dei giovani. Apposito regolamento ne disciplinerà la costituzione, il funzionamento e le finalità.

Art. 69 Associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:
 - le forme di incentivazione previste dal successivo articolo;
 - l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione;
 - l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali;
2. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni combattentistiche e d'arma; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia caratteristiche di rappresentatività di interessi generali o diffusi e continuità organizzativa.
3. La Giunta Comunale registra in appositi albi le associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. Negli albi le associazioni e le organizzazioni sono suddivise a seconda delle loro prevalenti finalità.
4. Le associazioni e le organizzazioni dei cittadini hanno i poteri di iniziativa di cui agli articoli precedenti.
5. Le associazioni, nelle materie che costituiscono finalità proprie, vengono consultate partecipando ai lavori delle Commissioni consiliari di cui all'art. 13 del presente statuto.
6. Il regolamento delle Commissioni disciplinerà forme, tempi e modi in cui si esplica il coinvolgimento delle associazioni.
7. Gli organismi previsti dal comma 2 sono sentiti periodicamente nelle materie attinenti la loro attività.
8. Sugli interventi mirati e interessanti porzioni circoscritte del territorio comunale sono sentiti i cittadini residenti attraverso le forme di cui al precedente art. 68.
9. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale.

Art. 70

Associazione Pro Loco

1. Il Comune riconosce in particolare nell'Associazione Pro Loco uno strumento di base per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, culturali ed artistici, in quanto fattori fondanti della comunità ed incentivo per la promozione turistica, nonché strumento per la conoscenza del territorio.
2. La Pro Loco, per la sua natura di associazione con finalità pubbliche, può essere titolare di concessione da parte del Comune di servizi attinenti il proprio settore di attività ed il coordinamento di particolari iniziative.
3. La Pro Loco decade dai suddetti riconoscimenti e concessioni qualora non risulti iscritta all'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.

Art. 71 Incentivazione

1. Alle Associazioni ed organismi di partecipazione, l'Amministrazione può assicurare forme di incentivazione mediante apporti di natura finanziaria, patrimoniale, logistica.
2. Il Comune di Casarsa della Delizia può stipulare con gli organismi associativi e di volontariato apposite convenzioni per la gestione di servizi sociali, di pubblici servizi o di pubblico interesse.

Art. 72 Osservatorio sociale

1. Il Comune di Casarsa della Delizia, nell'intento primario di tutelare le fasce più svantaggiate della popolazione locale e promuovere la solidarietà della comunità civile, istituisce un osservatorio permanente sulle problematiche sociali che determinano e/o ingenerano situazioni di emarginazione sociale, al fine di acquisire documentazioni quantitative e qualitative sulle povertà antiche e nuove presenti nel territorio comunale.
2. La documentazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa annualmente agli organi elettivi, alla Giunta, alle Associazioni, in sede di programmazione annuale di bilancio anche al fine di promuovere una integrazione tra le risorse istituzionali pubbliche, private, e delle libere forme associative.
3. La nomina ed il funzionamento dell'osservatorio sociale sono definiti da apposito regolamento.

Capo III LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI - REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

Art. 73 La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolare categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte,

sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 74 Referendum

1. Il Comune riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale dipendente del Comune, le piante organiche del personale dipendente del Comune e relative variazioni, la designazione e nomina di rappresentanti del Comune.

2. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità del referendum, nonché la costituzione di una Commissione di garanti, composta da non più di 5 membri, con il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.

3. Il referendum può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati; in tal caso il Sindaco provvede all'indizione del referendum entro i tre mesi.

4. La procedura per il referendum può essere, altresì, avviata da 40 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con la richiesta di ammissibilità preventiva dei quesiti da sottoporre alla Commissione dei garanti, la quale decide entro 30 giorni dalla presentazione. La successiva richiesta di referendum, con sottoscrizione autenticata di almeno 1000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, deve essere dichiarata ricevibile dalla Commissione dei garanti, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Entro tre mesi dalla dichiarazione di ricevibilità il Sindaco procede all'indizione del referendum. Su parere conforme della Commissione dei garanti, il Sindaco non provvede all'indizione del referendum qualora il Consiglio Comunale abbia nel frattempo provveduto a deliberare congruamente sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

5. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili.

6. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Non possono essere proposti referendum né possono essere ricevute le richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati. In ogni caso i referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per 12 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione.

9. Il referendum è valido se partecipano al voto almeno la metà più uno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

10. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza dei partecipanti al voto. In tal caso il Sindaco propone al Consiglio Comunale, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 75

Publicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. La Giunta Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi di informazione dei cittadini; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Art. 76

Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma.
7. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 7 è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del Tribunale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
9. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Capo IV DIFENSORE CIVICO

Art. 77 Istituzione del Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico è funzionario onorario.

Art. 78 Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Art. 79 Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di competenza.

Art. 80
Nomina, durata in carica, revoca, decadenza, e
modalità di intervento del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico viene nominato dal Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Il Difensore Civico è scelto tra persone che possiedono particolare esperienza e competenza in materia giuridico-amministrativa e che offrano garanzia di indipendenza, obiettività e serietà di giudizio. L'ufficio del Difensore Civico non può essere esercitato da coloro che svolgono una funzione politica o di istituto all'interno degli Enti statali, regionali, provinciali e comunali o che comunque svolgono un'attività in qualche modo vincolata e collegata agli Enti sopra menzionati. Non può essere nominato Difensore Civico colui che si trovi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. La durata in carica del Difensore Civico coincide con la durata in carica del Consiglio Comunale. Egli esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto per una sola volta.
4. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualifica di consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità indicate nel 2 comma del presente articolo. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 81
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del T.U.O.E.L.
3. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte al parere degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la Segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
5. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale. L'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 82 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta ai sensi del precedente art. 24, a ciascun Consigliere Comunale ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 del presente Statuto.
5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte dal precedente art. 74.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

Art. 83 Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, non rientranti nella competenza dei Coordinatori d'Area.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del T.U.O.E.L. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 84 Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Decorsi i predetti trenta giorni di pubblicazione lo statuto entra in vigore.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.